



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **292** DEL **23 MAGGIO 2007**

Oggetto: Controlli Ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative.

IL DIRIGENTE REGIONALE

UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

VISTO l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce che l'autorità competente effettui controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dalle norme relative all'igiene degli alimenti e che tali controlli ufficiali comprendano audit di buone pratiche igieniche e procedure basate su HACCP;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate e che dette procedure comportino informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 882/2004 che stabilisce che i compiti correlati ai controlli ufficiali siano eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi;

RILEVATO CHE l'attività di controllo ufficiale disposta nei nuovi Regolamenti comunitari ha elementi innovativi rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative;

CONSIDERATO CHE devono essere forniti ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto strumenti in modo da rendere omogenei i controlli ufficiali sul tutto il territorio e razionalizzare le risorse disponibili;

VISTI i Regolamenti CE 852/853/854/882-2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il Regolamento (CE) 1760-2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO l'art. 28, 2° comma, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione degli atti già di competenza del Presidente della Giunta Regionale, e la delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997, applicativa della L.R. 1/97 suindicata;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 400 dell'8 febbraio 2000 con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

VISTO il DPCM 26 maggio 2000 di trasferimento delle competenze in materia autorizzativi degli stabilimenti che producono alimenti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari;

SU PROPOSTA del Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque competente in materia;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

D E C R E T A

1. di approvare le procedure per i "Controlli Ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio – programmazione e istruzioni operative" contenute negli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. d'escludere dall'applicazione del presente provvedimento la produzione primaria, il trasporto, la somministrazione, la produzione per la vendita al dettaglio, nonché la vendita al dettaglio stessa;
3. di affidare ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto il compito di applicare le disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L invitandoli al rispetto delle procedure operative in essi indicati;
4. di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto, precisando altresì che gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto alla pagina Sicurezza Alimentare.

- Dott. Giovanni Vincenzi -

